

**SENTENZA TAR** ✎ Ricorso contro un commissario ritenuto ostile

# Il sospetto senza prove certe non fa annullare il concorso

Per ottenere l'annullamento delle prove di un concorso e la ricusazione di un commissario giudicante, deve essere palesemente dimostrata l'avversione tra il partecipante e il valutatore. Bisogna trovarsi di fronte a un contrasto univoco, chiaro, incontrovertibile e basato su prove certe, atti processuali con sentenze passate in giudicato e testimonianze incontrovertibili. Se c'è un «legittimo sospetto» tra l'aspirante alla carica e il membro della commissione, deve essere fornita insomma «la dimostrazione dell'esistenza di una causa pendente o di una "grave inimicizia"». Solo con questi presupposti scatta l'incompatibilità, sancita dai regi decreti n. 148 del 1915 e n. 383 del 1934, estensibili, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, alla materia concorsuale.

A fare ordine in una materia controversa è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (sent. 1490 del 24 maggio 2004), rigettando il ricorso di un docente universitario che aveva impugnato gli atti della procedura per il conferimento di un posto da professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena.

I Giudici amministrativi (presidente Giovanni Vacirca, consigliere Giuseppe Di Nunzio, estensore Bernardo Massari) hanno espresso il loro parere contrario alla possibile ricusazione di un commissario che aveva manifestato "una certa contrarietà" nei confronti del collega partecipante. Tra i due professori c'erano anche vertenze giudiziarie aperte e situazioni di conflitto all'interno della struttura universitaria. Eppure questa avversione, secondo quanto ritengono i giudici del Tar, non è sufficiente a provare l'incompatibilità né vengono ravvisati tutti gli estremi per far scattare il grave pregiudizio. «Non può ritenersi che la mera trasmissione alla competente Procura della Repubblica, da parte

del **Rettore dell'Università di Siena**, di alcuni atti e le presunte irregolarità rinvenute in taluni verbali d'esame, possa costituire in senso proprio una "causa pendente"».

Servirebbero elementi precisi, provvedimenti definitivi dei Tribunali penali, o testimonianze limpide, tali da legittimare l'incompatibilità tra giudicante e giudicato. Al ricorrente non è bastato denunciare alcuni diverbi avvenuti in occasione di una riunione del Consiglio di Dipartimento, nel gennaio 1999.

Dopo aver ascoltato alcuni professori presenti, che hanno in generale espresso valutazioni discostanti, il Tar ha confermato il suo orientamento: «È del tutto evidente — che, considerato anche il lungo tempo trascorso dal fatto, non può ritenersi raggiunta una ragionevole prova sull'effettiva pronuncia di quelle dichiarazioni». Perciò non viene ravvisato alcun pregiudizio certo del commissario nei confronti del concorrente.

**GABRIELE MASTELLARINI**

